

# Il Titolare Effettivo

## COME COMUNICARLO AL REGISTRO IMPRESE

Webinar, 3 novembre 2023

*Antonio Bruno*

# **L'individuazione del Titolare Effettivo**

Il titolare effettivo è definito dall'art. 20 comma 1 del cd. "decreto antiriciclaggio" (d. lgs n. 231/2007) che stabilisce come:

*"Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con **la persona fisica o le persone fisiche** cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo".*

Lo stesso Decreto (v. art. 21 comma 1 e 3) obbliga quindi:

- I. le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel registro delle imprese;

Le imprese dotate di personalità giuridica, obbligate a comunicare la propria titolarità effettiva, sono (anche se costituite in forma consortile):

a) le società per azioni;

b) le società a responsabilità limitata;

c) le società in accomandita per azioni;

d) le società cooperative.

n.b. l'obbligo di comunicare la titolarità effettiva non riguarda società di persone, imprese individuali.

Lo stesso Decreto (v. art. 21 comma 1 e 3) obbliga quindi:

II. le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel registro di cui al dpr n. 361/2000;

Le persone giuridiche private interessate all'obbligo sono le: "...associazioni (...) fondazioni e (...) altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361".

n.b. l'obbligo di comunicare la titolarità effettiva non riguarda le associazioni non riconosciute.

Il citato DPR prevede non solo il registro delle persone giuridiche private tenuto presso le prefetture ma anche l'istituzione di appositi registri regionali delle persone giuridiche private (qualora le stesse abbiano un ambito di operatività limitato al territorio di una Regione e operino nelle materie di competenza regionale; v. dpr 361/2000 art. 7).

L'obbligo di comunicare la titolarità effettiva si estende pertanto anche agli 'enti' iscritti nei registri regionali.



III. i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia

Gli istituti giuridici affini al trust devono essere “stabiliti o residenti nel territorio della Repubblica Italiana” (art. 21 comma 3 d. lgs n. 231/2007).

E' utile tenere presente che l'Italia ha comunicato alla Commissione Europea che il 'mandato fiduciario' è, in base all'ordinamento italiano, istituto giuridico affine al trust.

Il mandato fiduciario, se collegato a società fiduciarie, è quindi istituto che deve essere iscritto nella nuova e apposita sezione speciale del registro delle imprese.

Il 'mandato fiduciario' e il 'vincolo di destinazione' (di cui all'art. 2645 ter c.c.) sono istituti giuridici affini al trust in quanto determinano "...effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine".

## ATTENZIONE:

I trust e gli istituti giuridici affini, compilando il modello digitale TE, sono iscritti nell'apposita 'sezione speciale' e comunicano contestualmente il 'titolare effettivo'.

L'Italia ha, dunque, istituito il registro dei titolari effettivi, in attuazione delle Direttive nn. 849/2015 e 843/2018 dell'Unione Europea (cd. IV e V Direttiva Antiriciclaggio).

I commi successivi del medesimo art. 20 forniscono i criteri per individuare concretamente il titolare effettivo dei soggetti interessati.

Tali criteri sono stati trasfusi in un provvedimento interministeriale del 11 marzo 2022

Il Decreto Ministeriale 11 Marzo 2022 n. 55 (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico) richiama e in parte puntualizza i criteri da utilizzare per individuare il titolare effettivo.

Questo decreto, entrato in vigore il 9 giugno 2022 e intitolato “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”, **ha precisato, tra gli altri aspetti, quali dati devono essere comunicati e iscritti nelle due nuove sezioni del registro delle imprese.**



NELLE IMPRESE DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA,  
il titolare effettivo è

*“...la persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile  
la proprietà diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 20,  
commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio”.*

L'art. 20 del decreto antiriciclaggio prevede, a questo proposito(comma 2):

“Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

(comma 2):

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona”

(comma 3):

“Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

(comma 3):

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante”.

(comma 5): “Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.

I diversi criteri vanno utilizzati, in linea generale, in forma 'scalare' o 'gerarchica'.

Prima devono essere seguite le indicazioni del comma 2:

se la titolarità effettiva non sia individuabile in base al criterio della cd. 'proprietà diretta o indiretta delle partecipazioni' (cd. 'criterio dominicale') – è possibile utilizzare il 'criterio del controllo' (di cui al comma 3).

Nell'ipotesi, infine, in cui neanche il disposto del comma 3 consenta di individuare il titolare effettivo, deve essere utilizzato il criterio residuale espresso nel comma 5.

L'uso dei criteri indicati consente, pertanto, l'individuazione di almeno un titolare effettivo per ogni impresa-persona giuridica soggetta all'obbligo di comunicazione.



NELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE – il titolare effettivo è individuato nei “...soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio...”.

La norma dispone:

“Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione”.

ATTENZIONE, in questo caso la titolarità effettiva è individuata in via 'cumulativa':

i fondatori, i beneficiari e i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione sono tutti individuati quali titolari effettivi della persona giuridica privata e devono pertanto essere comunicati all'ufficio del registro delle imprese.

Si ritiene pertanto che la persona fisica che sia amministratore semplice privo di poteri di direzione (purchè non sia fondatore o beneficiario della stessa PGP) non rientri tra i titolari effettivi.

PER I TRUST E GLI ISTITUTI GIURIDICI AFFINI, l'art. 1  
comma 2 lett. q) del D.l. rinvia all'articolo 22, comma  
5, primo periodo del decreto antiriciclaggio.

Pertanto sono obbligati a comunicare la titolarità effettiva anche i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali 'residenti' o meno in Italia

Attenzione:

i trust, contestualmente alla denuncia della titolarità effettiva, richiedono anche l'iscrizione nella sezione speciale (la loro!!!).

Tale disposizione, pertanto, prevede che le notizie sulla titolarità effettiva sono “...relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi”.

Anche in questo caso, la titolarità effettiva è individuata in via cumulativa: se oltre al costituente (o settlor) e al fiduciario (trustee) sono presenti altri soggetti tra quelli indicati, tutti devono essere comunicati quali titolari effettivi del trust affinché siano iscritti nella 'sezione speciale' del registro delle imprese.



**Le comunicazioni da  
effettuarsi al  
Registro delle Imprese**

# La prima comunicazione

La comunicazione della titolarità effettiva non può essere inviata contestualmente ad altre istanze o denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese (unica eccezione, ai sensi dell'art.3, c.3 del Decreto, è rappresentata dalla comunicazione periodica annuale di "conferma": le imprese dotate di personalità giuridica possono infatti inviarla all'ufficio del registro delle imprese contestualmente al deposito del bilancio d'esercizio).

# L'avvio operativo del registro

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dovranno essere comunicati dai soggetti obbligati già costituiti al 9 ottobre 2023.

Le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento di cui al presente comma” (art. 3 comma 6 del Decreto).

Tale provvedimento (v. Decreto Dirigenziale del 29 settembre 2023) è stato pubblicato in GU il 9 ottobre 2023; **pertanto, l'adempimento dovrà essere effettuato entro l'11 dicembre 2023.**

# I soggetti neocostituiti

Per i soggetti costituiti dopo il 9 ottobre 2023 le scadenze da rispettare sono:

- a) per le spa, srl, sapa, società consortili per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata e società cooperative neocostituite la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all'ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese;
- b) per le persone giuridiche private neocostituite la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all'ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private;
- c) per i trust e gli istituti giuridici affini (mandati fiduciari) neocostituiti la comunicazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla costituzione.

# Variazioni successive

Le informazioni sulla titolarità effettiva devono essere costantemente aggiornate. Infatti le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini devono comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione”.

Ogni variazione delle notizie già iscritte sulla titolarità effettiva dovrà essere comunicata e iscritta. Il registro dei titolari effettivi tiene traccia delle variazioni intervenute e le certifica entro il limite temporale di dieci anni (v. art. 11 comma 2 del Decreto)

Va considerato che la variazione da comunicare può riguardare sia la persona stessa del titolare effettivo (che può cambiare in seguito a successivi atti o fatti) sia le sole notizie già comunicate e a questi riferite (es. indirizzo del titolare effettivo, il domicilio digitale, il requisito - TPD, TPI, TCM etc., in base al quale è stato indicato come titolare effettivo etc...), nonché la variazione delle altre informazioni relative a PGP non iscritte nel RI/REA, trust e mandati fiduciari (es. denominazione).

Deve essere tenuto presente, inoltre, il regime pubblicitario dell'atto da cui eventualmente derivi la variazione del titolare effettivo. Se gli effetti modificativi intervengono solo in seguito alla pubblicità dell'atto (cd. 'pubblicità costitutiva' o 'parzialmente costitutiva') appare corretto tenere conto di tale aspetto nel calcolo della decorrenza del termine sopra ricordato.

Ad esempio, se un atto di trasferimento di quote di una SRL (relativo a partecipazione superiore al 25%) datato 10/01/2023 è stato iscritto il 15/01/2023 nel registro delle imprese (e l'ex socio, già indicato quale titolare effettivo grazie alla proprietà della partecipazione, cessa pertanto di essere tale a favore dell'acquirente la quota) la data di variazione della titolarità effettiva da indicare nella modulistica è 15/01/2023 e la pratica di variazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla suddetta data



# Comunicazioni periodiche

Indipendentemente dalla circostanza che intervengano variazioni della titolarità effettiva, è prevista una comunicazione periodica annuale. Lo stabilisce l'art. 3 comma 3 del Decreto: “Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio”

Quindi le società già ricordate, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini devono periodicamente comunicare la loro titolarità effettiva anche se nulla sia cambiato rispetto all'ultima comunicazione presentata. L'adempimento deve essere effettuato entro 12 mesi dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma.

# Come predisporre la pratica al R.I.

La comunicazione della titolarità effettiva deve essere sottoscritta digitalmente:

a) dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori);

- b) dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata;
- c) dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini.

L'adempimento si sostanzia nella compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo digitale TE (approvato con Decreto 12 aprile 2023), con successivo invio al registro delle imprese mediante Comunicazione unica.

NON sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello: solo i soggetti sopra indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva.

I terzi possono provvedere alla “spedizione telematica” del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato: in questo caso devono aggiungere la loro firma digitale a quella del dichiarante nella cd. ‘distinta di accompagnamento’ ai fini della domiciliazione.

In caso di comunicazione/variazione o conferma dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese, PGP, trust e istituti affini l'ufficio competente è quello della camera di commercio titolare del dato, ossia ove l'impresa e la PGP hanno la propria sede legale oppure, nel caso di trust, nella provincia in cui è stato costituito. Solo in caso di trust (o istituto assimilato) residente in Italia, ma costituito all'estero, la Camera di Commercio competente è quella di compensazione (Roma).

In caso di mandato fiduciario la provincia di competenza è quella della sede della società fiduciaria alla quale il mandato fa riferimento.

La comunicazione della titolarità effettiva non è soggetta ad imposta di bollo.

È invece dovuto il diritto di segreteria - come stabilito dal DM 20 aprile 2023 - pari ad € 30,00.

Si ricorda che il pagamento del diritto di segreteria è condizione di ricevibilità della pratica

# Scadenze e sanzioni

L'omessa comunicazione della titolarità effettiva è sanzionata in base all'art. 2630 c.c.:

- a) Denunce e comunicazioni presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenza: € 68,66;
- b) Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza: € 206,00.



# Dichiarazione autocertificata ed eventuali allegati

Nel modello TE è infine inserita la dichiarazione, ai sensi dell'art. 48 del dpr n. 445/2000, “di responsabilità e consapevolezza in merito alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese” (art. 4 comma 1 lett. f) del Decreto).

La dichiarazione autocertificata è sufficiente per ottenere l'iscrizione della titolarità effettiva nel registro delle imprese: in linea generale, quindi, non sono previsti allegati o documenti da inviare a supporto di quanto dichiarato.

Ciò premesso, è possibile allegare documenti purché in formato pdf/A firmati digitalmente e codificati ad uso interno (codice documento '98').

Va tenuto presente che le specifiche ministeriali prevedono alcuni specifici controlli automatici relativi anche agli eventuali allegati e che l'assenza dei requisiti formali appena ricordati impedisce la spedizione del modello digitale TE agli uffici del registro delle imprese.

# Esempi di applicazione

L'art. 20 commi 1 e 2  
(‘criterio della proprietà’)

# Società con solo soci con proprietà diretta

ALFA srl

Soci persone fisiche

titolari di partecipazioni

Entità delle partecipazioni (in %)

certificate dal Registro Imprese

A 30%

B 30%

C 40%

I titolari effettivi 'diretti' di Alfa srl, in base all'art. 20 comma 2 lett. a), sono i soci 'A', 'B' e 'C'.

Caso particolare: Se 'B' fosse un mandatario senza rappresentanza di 'D' – per conto del quale gestisce la partecipazione - i titolari effettivi da dichiarare agli uffici del registro delle imprese, diventerebbero 'A' (titolare diretto), 'D' (titolare indiretto) e 'C' (titolare diretto).

# Società con soci con proprietà diretta e indiretta

BETA srl

Soci titolari di  
partecipazioni

Entità delle partecipazioni (in %)  
certificate dal registro delle imprese

A (persona fisica) 30%

B (persona fisica) 30%

Delta spa 40%

Se Delta spa è controllata da 'G', socio-persona fisica, anche 'G' è titolare effettivo (indiretto) di Beta srl. In questa ipotesi i titolari effettivi da dichiarare all'ufficio del registro delle imprese – in base all'art. 20 comma 2 lett. a) e b) - sono 'A' (titolare diretto), 'B' (titolare diretto) e 'G' (titolare indiretto).



Caso particolare:

Se 'B' fosse un mandatario senza rappresentanza di 'D' – per conto del quale gestisce la partecipazione - i titolari effettivi da dichiarare all'ufficio del registro delle imprese diventerebbero 'A' (titolare diretto), 'D' (titolare indiretto) e 'G' (titolare indiretto).

Gli esempi mostrano come titolarità effettiva e titolarità formale delle partecipazioni possono non coincidere. Il titolare formale, anche se persona fisica, potrebbe cioè non essere il titolare effettivo della partecipazione:

spetta agli amministratori – in base all'art. 22 comma 3 del d.lgs. 231/2007 – svolgere le necessarie indagini traendo le informazioni da tutte le fonti in loro possesso, senza fermarsi al dato formale fornito dai soli assetti proprietari, chiedendo informazioni al socio.

La dichiarazione dell'amministratore che attesta la titolarità effettiva è resa nella forma dell'autocertificazione e va assunta come tale ai fini dell'iscrizione di quanto in essa indicato (salvo lo svolgimento dei successivi controlli a campione):

**l'Ufficio non entra nel merito e non può contestare i contenuti opponendo, ad esempio, le diverse titolarità formali delle quote di partecipazione.**

Ciò premesso, l'indagine sulla titolarità effettiva – condotta utilizzando il 'criterio della proprietà' – potrebbe fornire solo riscontri parziali a causa, ad esempio, della mancata collaborazione di uno dei soci (imposta dall'art. 22 comma 3).

Esempio: l'amministratore di Alfa srl ha notizia che 'A' e 'C' sono titolari effettivi della società ma non è certo della titolarità effettiva di 'B', che da alcuni indizi sembra piuttosto il prestanome di terzi: posto che non può omettere la dichiarazione (incapperebbe nella sanzione prevista dall'art. 2630 c.c.) l'amministratore può attestare la sola titolarità effettiva di 'A' e di 'C'.

In questo caso, cioè, l'esame degli assetti proprietari consente di individuare in modo univoco alcuni titolari effettivi ma non tutti: non è quindi possibile utilizzare il 'criterio del 'controllo', che opera in via subordinata quando non sia possibile individuare la persona fisica (o le persone fisiche) titolare effettivo dell'ente (nell'esempio prospettato l'indagine sulla proprietà ha permesso di individuare due titolari effettivi).

# L'art. 20 comma 3 (criterio del controllo)

GAMMA srl

Soci persone fisiche titolari di partecipazioni

Entità delle partecipazioni (in %)

certificate dal registro delle imprese

A 20%

B 20%

C 20%

D 15%

E 15%

F 10%



Nel caso della società Gamma srl l'esame degli assetti proprietari non evidenzia alcuna titolarità effettiva 'diretta' superiore al 25%. Se agli amministratori non risultano titolarità effettive 'indirette' (superiori al 25%) deve essere utilizzato il 'criterio del controllo': es. in base a un patto parasociale i soci 'C', 'D', 'E' e 'F' si sono accordati nel far sì che i primi tre votino conformemente a 'F' nelle assemblee ordinarie.

E' quindi quest'ultimo il titolare effettivo da dichiarare agli uffici del registro delle imprese (grazie al patto convenuto, 'F' è infatti in grado di esercitare il controllo sulla maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria). Se non si verificassero le circostanze che possono dare origine al 'controllo' sulla società di cui all'art. 20 comma 3 - l'amministratore deve infine utilizzare il 'criterio residuale' e individuare il titolare effettivo di Gamma srl nelle persone del legale rappresentante, dell'amministratore o di chi sia titolare del potere di direzione della società.

# Il titolare effettivo negli altri soggetti obbligati (esempi di applicazione dell'art. 20 co. 4 e dell'art. 22 co. 5)

Fondazione Alfa (iscritta nel registro delle persone giuridiche private)

## Soggetti individuati

A fondatore, amministratore e rappresentante legale

B fondatore e amministratore con poteri di direzione

C amministratore

D beneficiario

E beneficiario

F beneficiario

Associazione Beta beneficiario (di cui G è rappresentante legale)

Associazione Delta beneficiario (di cui L è rappresentante legale)

La fondazione Alfa ha fondatori ancora in vita, un organo amministrativo composto in parte dai fondatori e in parte da altra persona fisica e beneficiari individuati; se vi sono 'associazioni-beneficarie' va indicato il rappresentante legale pro-tempore. Coloro che ricoprono due ruoli rilevanti ai fini della titolarità effettiva devono essere indicati nel modello TE, con i rispettivi codici identificativi. Pertanto: 'A' e 'B' devono essere indicati con codice 'FND' e con codice 'TRA'; 'D', 'E', 'F', 'G' e 'L' devono invece essere riportati nel modello TE con codice 'BNP'.

Se i fondatori non fossero in vita e i beneficiari non fossero individuati o facilmente individuabili, i titolari effettivi da comunicare sarebbero il rappresentante legale e coloro che hanno poteri di direzione e amministrazione nella fondazione (cioè 'A' e 'B'): costoro, in quanto soggetti obbligati a comunicare la titolarità effettiva della Fondazione Alfa all'ufficio del registro delle imprese, devono conservare traccia delle verifiche effettuate e delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo negli altri soggetti astrattamente previsti (v. art. 20 commi 4 e 6 del decreto antiriciclaggio).

Nel trust Alfa sono individuati il costituente, il fiduciario, i beneficiari e la persona che controlla i beni conferiti nel trust. Tutti devono essere indicati nel modello TE quali titolari effettivi; per le associazioni beneficiarie va indicato il rappresentante legale pro-tempore. La persona fisica 'A' va quindi indicata come titolare effettivo con codice 'CST'; 'B' va indicato con codice 'FDU'; 'C' con codice 'GUR'; 'D', 'E' e 'G' con codice 'BNC'; la persona fisica 'L' va infine comunicata con codice 'TFC'.

Trust Alfa (trust rilevante ai fini fiscali)

Soggetti individuati

A costituente il trust

B fiduciario

C guardiano

D beneficiario

E beneficiario

F beneficiario

Associazione Delta beneficiario (di cui G è rappresentante legale)

La persona che esercita il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust

# Attenzione ...

La legge impone all'amministratore di esaminare gli assetti proprietari senza fermarsi alla mera titolarità formale delle partecipazioni.

Può quindi avvenire, come nelle ipotesi di seguito prospettate, che da notizie in suo possesso risulti che alcune intestazioni formali di quote rimandino ad altri titolari effettivi.



Può anche avvenire che dalle indagini svolte e dalle reticenze di alcuni soci l'amministratore non riesca a completare con successo la verifica della titolarità effettiva: in tal caso, se utilizzando i criteri di cui all'art. 20 commi 2 e 3 viene individuato almeno un titolare effettivo, questi deve essere indicato nella dichiarazione da trasmettere all'ufficio del registro delle imprese; diversamente, se nessuno viene individuato, va indicato il legale rappresentante, gli amministratori o chi diriga la società.

# Attenzione ...

UN ESEMPIO ...

dal quale possono scaturire numerose ipotesi...


# Graficamente ...

Una società Alfa SRL ha quali soci:

- Rossi Mario (persona fisica) detentore del 30 % delle quote
- Verdi Vittorio (persona fisica) detentore del 30 % delle quote
- Beta SRL (persona giuridica) detentrici del 40 % delle quote che, a sua volta, è partecipata

da due soci:

- Bianchi Antonio (persona fisica) detentore del 70 % delle quote
- Neri Marco (persona fisica) detentore del 30% delle quote



**I possibili titolari effettivi dell'impresa ALFA SRL, in base a quanto previsto dall'art. 20 commi 2 e 3 d. lgs. 231/2007, potrebbero essere (elenco esemplificativo):**

## **SOLUZIONE N. 1**

Rossi e Verdi (senza Bianchi e Neri) col requisito TPD in quanto detengono, ognuno, una partecipazione diretta >25% (nello specifico il 30% delle quote). Se l'amministratore non è convinto che Bianchi e Neri siano i reali titolari di Beta srl perché, in base a informazioni in suo possesso, sarebbero dei prestanome di altri non sicuramente individuati, non deve dichiarare che Bianchi e Neri sono titolari effettivi indiretti di Alfa srl (cioè con requisito TPI).

## SOLUZIONE N. 2

Rossi e Verdi con requisito TPD e Bianchi con requisito TPI  
mediante Beta srl

Rossi e Verdi con requisito TPD e Neri col requisito TPI  
perchè, ad esempio, che Bianchi sia persona interposta  
da Neri internamente a Beta srl (Neri potrebbe essere  
cioè titolare indiretto anche della partecipazione di  
Bianchi e quindi, mediante il controllo di Beta srl, è  
titolare indiretto di Alfa srl);

## SOLUZIONE N. 3

Rossi con requisito TPD Bianchi e Neri col requisito TPI  
(Verdi potrebbe essere un prestanome di Neri, in tal caso  
Bianchi, grazie al controllo di Beta sarebbe titolare  
indiretto mentre Neri grazie all'interposizione di Verdi, è  
anch'egli titolare indiretto );

## SOLUZIONE N. 4

Neri con requisito TPI - Se l'amministratore ha informazioni che gli fanno ritenere che Rossi e Verdi siano prestanome (es. mandatari senza rappresentanza) di altri soggetti non sicuramente individuabili, non può dichiararli quali titolari effettivi di Alfa srl; se inoltre sa che internamente a Beta c'è un patto parasociale che permette a Neri di controllare Beta srl, deve dichiarare Neri come titolare effettivo indiretto (v. art. 20 comma 2 lett. 'b');



## SOLUZIONE N. 5

Un terzo estraneo alla compagine sociale (con requisito TVC)

Se ad esempio l'amministratore è a conoscenza che Verdi e Rossi hanno stipulato con questa persona un accordo che gli consente di esercitare un'influenza dominante nella società e Bianchi e Neri non siano titolari effettivi con requisito TPI perché, a loro volta, prestanome di altri soggetti non sicuramente individuabili;

## SOLUZIONE N. 6

Il legale rappresentante di Alfa srl (con requisito TRA)

Se l'amministratore è a conoscenza che Verdi, Rossi e Bianchi sono mandatari di un terzo non sicuramente individuabile e ha appurato che Neri, non esercita il controllo su Beta srl.

# Ancora ...

Va tenuto presente, infine, che NON è consentita la dichiarazione con cui l'amministratore attesti che Bianchi o Neri siano titolari di partecipazione diretta (TPD) in Alfa srl, in quanto la notizia non trova conferma negli assetti proprietari certificati nel registro delle imprese.

# I requisiti diversi dalle partecipazioni indirette e indirette

La norma prevede che subordinatamente ai requisiti TPD e TPI sia possibile comunicarne altri inclusi fra i seguenti:

- TCM - CONTROLLO DI MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI IN ASSEMBLEA ORDINARIA
- TCE - CONTROLLO DI VOTI SUFFICIENTI PER INFLUENZA DOMINANTE IN ASSEMBLEA

ORDINARIA

- TVC - ESISTENZA DI VINCOLI CONTRATTUALI PER INFLUENZA DOMINANTE SULLA SOCIETA'
- TRA - TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE

**Per concludere**

Unioncamere nazionale è del parere che, nel caso di utilizzo dei suddetti requisiti, la dichiarazione dell'impresa non possa essere contestata, in quanto potrebbero sussistere motivazioni non desumibili dall'elenco soci: non sono quindi previsti controlli bloccanti associati ai requisiti TCM, TCE, TVC salvo il caso in cui la persona dichiarata TE abbia titolarità diretta (TPD) superiore al 25%.

E' altresì previsto un controllo nel caso in cui la persona dichiarata TE con requisito TRA, non abbia poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione.

# I CASI PARTICOLARI

In assenza, al momento, di specifici indirizzi ministeriali, relativamente alle ipotesi di seguito prospettate si illustra sinteticamente quanto generalmente previsto dalla legge, fermo restando che il singolo caso potrebbe essere regolato diversamente dall'accordo tra le parti o dal provvedimento dell'autorità giudiziaria.

# USUFRUTTO/ NUDA PROPRIETA'

All'usufruttuario, salva diversa convenzione con il nudo proprietario, spetta il diritto di voto e il diritto alla percezione degli utili e, pertanto, lo stesso sarà individuabile quale titolare effettivo. Tuttavia se in base agli accordi intervenuti tra il nudo proprietario e l'usufruttuario, il diritto di voto spetta al primo, sia il nudo proprietario che l'usufruttuario sono individuabili come titolari effettivi se la partecipazione superi la soglia del 25% del capitale sociale.



# PEGNO

Il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio (art. 2352 c.c.) salvo diverso accordo con il socio-debitore.

Il creditore pignoratizio va quindi normalmente individuato come titolare effettivo.

# SEQUESTRO

Il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi sulle azioni/quota di partecipazione spettano al custode (salvo diverso provvedimento del giudice).

Quest'ultimo è quindi individuabile quale titolare effettivo se la partecipazione sequestrata superi il 25% del capitale sociale.

E nel caso di sequestro penale ???

# COMUNIONE

L'art. 1105 c.c. stabilisce che il partecipante che detiene la maggioranza delle quote della cosa comune decide in via vincolante anche per gli altri partecipanti qualora l'atto da compiere rientri nell'ordinaria amministrazione.

Questo può quindi essere individuato quale 'titolare effettivo' se la partecipazione in comunione supera il 25% del capitale sociale.

Se la partecipazione sociale che forma oggetto di comunione è attribuibile in parti uguali ai comunisti, nessuno di essi è titolare della maggioranza della partecipazione.

In questo caso, appare plausibile che l'amministratore possa dichiarare 'titolare effettivo' tutti i comproprietari, salvo che circostanze di fatto o eventuali accordi tra gli stessi circoscrivano la scelta ad uno solo o ad alcuni di essi.

# PIGNORAMENTO

Se la partecipazione è sottoposta a pignoramento, l'indicazione fornita da vari Tribunali è che il titolare effettivo della stessa vada individuato nel socio-debitore esecutato.

# IN CONCLUSIONE ...

Accesso ai dati e alle informazioni

Sezione ii – d.m. n.55/2022

# **Art. 5 - Accesso da parte delle autorità'**

Le autorità' di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a), b), c) e d), e comma 4, lettere a), b) e c), del decreto antiriciclaggio accedono ai dati e alle informazioni sulla titolarità' effettiva presenti nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese.

# Quali autorità ...

- 1) Ministero dell'economia e delle finanze;
- 2) Autorità di vigilanza di settore;
- 3) Unità di informazione finanziaria per l'Italia;
- 4) Direzione investigativa antimafia;
- 5) Guardia di finanza che opera il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
- 6) Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- 7) Autorità giudiziaria;
- 8) Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale.



# Le modalità di accesso ... (1)

Le modalità tecniche e operative dell'accesso sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità con Unioncamere e il gestore.

Tali convenzioni regolano le modalità uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa al sistema informatico del gestore nonché le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorità dei propri operatori abilitati all'accesso.

Il sistema informatico del gestore consente la verifica dell'identità digitale dei soggetti abilitati all'accesso.

# Le modalità di accesso ... (2)

Ai fini dell'accesso da parte dell'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali, la convenzione è stipulata con il Ministero della giustizia.

# Le modalità di accesso ... (3)

Ai fini dell'accesso da parte delle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale trasmettono alla Camera di commercio territorialmente competente, attraverso il sistema informatico del gestore e secondo le modalità tecniche e informatiche definite nella convenzione di cui al comma 2, un'autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA, con cui attestano che l'accesso alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro e' effettuato per il perseguimento delle sole finalità di contrasto dell'evasione fiscale.

# Art. 6 - Accesso da parte dei soggetti obbligati

I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto Antiriciclaggio (vale a dire, intermediari bancari e finanziari), previo accreditamento, accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela ...

# **Art. 6 - Accesso da parte dei soggetti obbligati (2)**

La richiesta di accreditamento è presentata dal soggetto obbligato alla Camera di commercio territorialmente competente.

La richiesta di accreditamento, le comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di status, l'indicazione di delegati, le segnalazioni, sono rese mediante apposita autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA.

# Art. 6 - Accesso da parte dei soggetti obbligati (3)

La Camera di commercio territorialmente competente provvede ai controlli delle autodichiarazioni di cui al comma 6, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA. A tal fine, le autorità di vigilanza di settore, gli organismi di autoregolamentazione nonché le amministrazioni e organismi interessati forniscono, a richiesta, alla Camera di commercio competente, le informazioni utili all'espletamento dei controlli, anche sulla base di apposite convenzioni che possono stipulare con Unioncamere e il gestore.

# Art. 6 - Accesso da parte dei soggetti obbligati (4)

I soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela.

Le segnalazioni acquisite sono consultabili da parte delle autorità abilitate all'accesso ... , garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.

# **Art. 7 - Accesso da parte di altri soggetti**

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY -  
DECRETO 12 aprile 2023

Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa.



# Art. 7 - Accesso da parte di altri soggetti (2)

Il richiamo alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 novembre 2022 che ha dichiarato invalido l'art. 1, punto 15, lettera c), della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, nella parte in cui ha modificato l'art. 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), della direttiva (UE) 2015/849, nel senso di prevedere, nella versione così modificata, che gli Stati membri provvedano affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico ...

# Art. 7 - Accesso da parte di altri soggetti (3)

Presupposto: per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, dalla richiamata pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea deriva la necessaria disapplicazione, in ossequio ai principi di cui all'art. 11 della Costituzione, delle norme di diritto interno con essa contrastanti ...

# Art. 7 - Accesso da parte di altri soggetti (4)

Conseguenza:

disapplicazione della disposizione di cui all'art. 7,  
comma 1, del citato decreto interministeriale  
11 marzo 2022, n. 55...

# Art. 7 - Accesso da parte di altri soggetti (5)

Ulteriore conseguenza:

appare necessario limitare l'accesso ai dati sulla titolarità effettiva delle imprese e delle persone giuridiche private ai soli soggetti titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, analogamente a quanto previsto per l'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini, e a quanto previsto per le imprese e le persone giuridiche private ...

# Le circostanze eccezionali ...

Ai sensi del comma 1, lettera e) dell'articolo 4 del D.M. n. 55/2022, l'inserimento di tale indicazione, comporta l'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, previa indicazione di un indirizzo di posta elettronica che consenta la ricezione delle prescritte comunicazioni nella qualità di controinteressato

# L'espletamento della richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 7

La Camera di commercio territorialmente competente trasmette la richiesta di accesso al controinteressato, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata.

Entro dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il controinteressato all'accesso può trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata, una motivata opposizione.

# L'espletamento della richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 7 (2)

La Camera di commercio valuta caso per caso le circostanze eccezionali che giustificano in tutto o in parte il diniego dell'accesso, anche alla luce del principio di proporzionalità tra il rischio paventato e l'interesse all'accesso. L'accesso ai dati può essere escluso in tutto o in parte all'esito della valutazione, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, delle circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato.

# L'espletamento della richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 7 (2)

Il diniego motivato dell'accesso e' comunicato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata, entro venti giorni dalla richiesta di accesso.

In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l'accesso si intende respinto.



*Grazie per l'attenzione e buon lavoro !*

Antonio Bruno

Contatti:

Phone: 080.2174239

E-mail: [antonio.bruno@ba.camcom.it](mailto:antonio.bruno@ba.camcom.it)

<https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home>